



CREDITO DI IMPOSTA – BONUS ENERGIA

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale

CREDITO DI IMPOSTA – BONUS ENERGIA

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale

art. 15 DL 27.1.2022 n. 4; art. 4 e5 DL 1.3.2022 n. 17; art. 5 DL 1.3.2022 n. 17;
art. 5 DL 21.3.2022 n. 21; art. 2 e 4 DL 17.5.2022 n. 50; art. 40 quater DL 21.6.2022 n. 73;
art. 6 DL 9.8.2022 n. 115; art. 1 DL 23.9.2022 n. 144

1. OBIETTIVI

Il decreto aiuti nelle diverse recenti declinazioni ha introdotto alcuni crediti d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle Imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono fruire del credito di imposta nelle diverse forme previste dalla normativa le Imprese rispondenti alle seguenti classificazioni:

- **Imprese Energivore.** Per imprese a forte consumo di energia (c.d. energivore) si intendono le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, **pari ad almeno 1 GWh/anno**, sono iscritte nell'Elenco delle Imprese Energivore 2022, rispettano i requisiti previsti dall'art. 3 del DM 21.12.2017
- **Imprese NON Energivore.** Sono le imprese che non rientrano nella precedente definizione di "Impresa Energivora".
- **Imprese Gasivore.** Per imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. gasivore) si intendono le imprese che operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al DM 21.12.2021 n. 541 e hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% di 94.582 Sm³/anno.
- **Imprese NON Gasivore.** Sono le imprese che non rientrano nella precedente definizione di "Impresa Gasivora".

3. SPESE AMMISSIBILI ED ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione è calcolata come percentuale delle spese sostenute per l'acquisto di Energia Elettrica e Gas Naturale (al netto di spese per usi termoelettrici) con diverse intensità in funzione dei periodi di consumo e della tipologia di impresa, come illustrato dal prospetto a fianco.

Il credito di imposta per Imprese Energivore e NON Energivore è concesso per le spese sostenute per

Soggetti beneficiari	1° Trim. 2022	2° Trim. 2022	3° Trim. 2022	Ott. – Nov. 2022
Imprese energivore	20%	25%	25%	40%
Imprese non energivore	-	15%	15%	30%
Imprese gasivore	10%	25%	25%	40%
Imprese non gasivore	-	25%	25%	40%

la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei periodi indicati a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati **sulla**

base della media del trimestre precedente ad ogni periodo e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un **incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019**.

Il credito di imposta per le Imprese Gasivore e NON Gasivore è concesso per le spese sostenute per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) utilizzata nei periodi indicati a condizione che **il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al trimestre precedente al periodo considerato**, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019**.

4. MODALITÀ DI FRUIZIONE

I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione sui tributi corrisposti tramite F24 entro le seguenti scadenze:

- entro il 31.12.2022, se relativi al primo e secondo trimestre 2022;
- entro il 31.3.2023, se relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022;

5. IRRILEVANZA FISCALE, LIMITE DI APPLICABILITÀ E CUMULABILITÀ

Per espressa previsione normativa, tutti i suddetti crediti d'imposta:

- non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

L'art. 40-quater del DL 73/2022 convertito ha abrogato l'art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022, che prevedeva il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime "de minimis".

Non è quindi più prevista alcuna disposizione che subordini i crediti d'imposta in esame al regime "de minimis".

I crediti d'imposta in esame sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

pertec

PERTEC SRL

Sede legale e operativa: Viale Virgilio, n. 58/i – 41123 Modena (MO) –
Tel. 059-460732 – email: marketing@pertec.it - www.pertec.it